

Piano Sociale di Zona

Ambito Alto Sinni - Val Sarmento

(Comuni di: Calvera, Carbone, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Francavilla in Sinni, Episcopia, Noepoli, Roccanova, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Senise, Teana, Terranova di Pollino)

Capitolato speciale d'appalto del Servizio di Assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti

(Servizio compreso nell'Allegato II B del Codice dei Contratti)

Premessa

Il presente capitolato riguarda, in via principale, come meglio risulterà dai successivi articoli, il servizio di Assistenza domiciliare sociale da erogare alla popolazione anziana non autosufficiente residente nei Comuni dell'Ambito Alto Sinni Val Sarmento, in virtù di quanto previsto dal vigente Piano sociale di Zona per l'annualità 2013 e dalla normativa di settore.

Art. 1

(Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di San Severino Lucano, in qualità comune capoarea Anziani dell'Ambito Alto Sinni Val Sarmento del Piano Sociale di Zona, quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione della fornitura di servizi oggetto del presente capitolato;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per "Appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come Appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- f) per "regolamento", il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 2

(Elementi generali di riferimento e finalità dell'appalto)

1. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'Appaltatore individuato in relazione alla fornitura di servizi di Assistenza domiciliare sociale a favore della popolazione "non autosufficiente" anziana dei Comuni dell'Ambito del Piano Sociale di Zona, riferiti all'area "Anziani" con l'obiettivo di garantire ai soggetti interessati assistenza e cura idonee a favorirne la permanenza nei nuclei familiari di appartenenza, migliorando, al contempo, la qualità della vita degli assistiti e dei loro familiari.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono individuate in relazione ad attività di assistenza e cura da erogare nell'ambito dei servizi a favore della popolazione anziana, così come previsto dal Piano sociale di zona, finalizzate ad assicurare livelli di prestazioni omogenee sull'intero Ambito territoriale a favore dei soggetti interessati.
4. I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici, per i quali è richiesto il necessario riferimento all'art. 68 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 3

(Prestazioni oggetto dell'appalto. Interazioni organizzative essenziali.)

1. L'Appaltatore realizza le seguenti prestazioni:
 1. *assistenza domestica*: le prestazioni sono rivolte al governo dell'alloggio e alle attività domestiche ed in particolare consistono in:
 - cura delle condizioni dell'alloggio con particolare riferimento agli ambienti destinati a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
 - cambio della biancheria;
 - lavanderia e guardaroba acquisto generi alimentari, medicinali, materiale igienico-sanitario ecc.;
 - indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie
 - preparazione dei pasti;
 2. *assistenza all'igiene e alla cura della persona*: le prestazioni consistono in:
 - alzarsi dal letto;
 - pulizia personale;
 - bagno;
 - vestizione;
 - mobilizzazione se costretta a letto;
 - indicazione sulle corrette norme igieniche;
 - aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria;
 - assistenza per una corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche su richiesta del medico di base;
 - opportuna segnalazione di sintomi e di malattie agli operatori sanitari e di problemi che comportino interventi immediati;
 3. *accompagnamento per mobilità esterna e gestione pratiche burocratiche*: le prestazioni consistono in:
 - accompagnamento per uscite (visite mediche, prelievi, controlli, attività ricreative, culturali, mantenimento di rapporti amicali e/o parentali);
 - svolgimento piccole commissioni.
2. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative al presente appalto, l'Appaltatore è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel processo migliorativo delle prestazioni (attività migliorative - ulteriori), in quanto dallo stesso proposte come elemento di sviluppo del servizio stesso in sede di selezione.
3. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte migliorative formalizzate in sede di offerta dall'Appaltatore, comprese le varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

4. Prima dell'avvio dell'appalto, l'Appaltatore individua un recapito organizzativo all'interno del territorio dell'ambito presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.
5. Presso il recapito di cui al comma 4 sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'Appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
6. L'Appaltatore individua un coordinatore, in possesso della qualifica di Assistente sociale, regolarmente iscritto al relativo albo professionale, responsabile del servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per quest'ultima la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
7. L'Appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all'Ufficio di piano che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
8. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse nei casi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici per quanto compatibili.
9. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici e dal presente capitolato, in attuazione dell'art. 114 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.
10. Il Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo 10, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:
 - a) svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
 - b) raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.
11. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal capitolato.
12. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
13. In particolare, l'Amministrazione non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi prestati verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.In tali casi, l'Amministrazione può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
14. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento.
15. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 13 e 14, alle stesse condizioni previste dal contratto, ai sensi dell'art. 311, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

16. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Art. 4

(Ambito di realizzazione. Luoghi di esecuzione dell'appalto)

1. L'Appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso i Comuni dell'Ambito Alto Sinni Val Sarmento nei quali sono residenti i destinatari dei servizi oggetto di appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.
3. L'Amministrazione specifica, con comunicazioni scritte, i piani delle prestazioni da erogare, relativamente ad ogni assistito, nei comuni dell'Ambito.

Art. 5

(Dimensionamento complessivo. Entità dell'appalto)

1. Il complesso delle prestazioni di servizi rientranti nel presente appalto è specificato come segue:
Monte ore stimato: 4840 ore.
Le prestazioni dovranno essere erogate, in relazione a quanto previsto dalla regolamentazione di Ambito e al piano assistenziale individuale e salvo diverse esigenze degli utenti da concordarsi con il rispettivo Servizio sociale comunale e con l'Ufficio di piano, in un arco temporale compreso tra le 7.30 e le 14.30 su 6 giorni settimanali dal lunedì al sabato, con una media stimata di 3 (tre) ore settimanali per utente.

Art. 6

(Variazioni dell'entità dell'appalto. Resa di prestazioni in aumento/diminuzione)

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dall'Amministrazione compatibilmente con quanto previsto dall'art. 3 commi 13 e 14.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di cui al successivo art. 27 deve essere adeguatamente integrata.

Art. 7

(Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto. Procedure di reclamo)

1. L'Appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto idonei livelli qualitativi e predisporre un sistema per la gestione delle segnalazione e dei reclami.

Art. 8

(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto. Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente eseguiti;
- b) in casi di comprovata urgenza, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
3. Il Responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal successivo art. 27 del presente capitolato.

Art. 9

(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione.
Sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, il Responsabile del procedimento dà avvio all'esecuzione della prestazione.
2. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il Responsabile del procedimento del servizio ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
4. Fuori dei casi previsti dal comma 3, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
5. Il Responsabile del procedimento compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività oggetto del contratto, le attività già effettuate e le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore.
6. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del Responsabile del procedimento non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore. Nel verbale di ripresa è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10

(Durata dell'appalto. Opzioni)

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di mesi 10 (dieci) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. La durata del contratto può essere elevata entro i limiti dell'espletamento di nuova procedura di gara.

Art. 11

(Proroga)

Nella ipotesi del precedente art. 10, comma 2, il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione e nei limiti delle risorse messe a disposizione.

Art. 12

(Valore del contratto/dell'appalto)

1. Il valore economico del presente appalto, rapportato alla durata per lo stesso individuata dagli artt. 10 e 11, è determinato in €85.660,00 (€ 85.60,00) (IVA esclusa), di cui i costi per la sicurezza, in relazione all'esecuzione dell'appalto (non soggetti a ribasso) sono pari ad € 1.000,00 (€ mille/00) (IVA inclusa).
2. Il valore complessivo risultante dall'offerta dell'Appaltatore costituisce il prezzo del contratto ed i valori unitari, desumibili dal rapporto tra importo complessivo, dal quale vanno detratti i costi per la sicurezza, e ore di servizio stimate costituiscono i riferimenti per il calcolo periodicizzato delle prestazioni.
3. Il costo per la sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto è determinato in €. 1.000,00;
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi previsti nel presente capitolato ricadono sui Fondi regionali assegnati annualmente all'Ambito e sulle quote di contribuzione oste a carico degli Enti/utenti.

Art. 13

(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)

1. L'Appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, in conformità con le previsioni degli artt. 87 e 88 del Regolamento regionale 4/2007, avvalendosi di personale dipendente nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, esclusivamente per la figura del Coordinatore responsabile del servizio. **E' fatto obbligo all'Appaltatore, di rilevare il personale che la ditta/cooperativa uscente utilizza complessivamente per l'appalto, compatibilmente con le caratteristiche del nuovo contratto.**
2. L'Appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il quindici per cento (15%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.
3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'Appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
5. Le risorse umane impegnate dall'Appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente le prescrizioni previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.
6. L'Appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
7. L'Appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.
8. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto l'Appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;
 - b) favorire una migliore interazione degli operatori addetti ai servizi di assistenza con gli assistiti.
9. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'Appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
10. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 14

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Obblighi generali dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere i livelli occupazionali delle precedenti gestioni con riassunzione del personale già utilizzato e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria, applicabile nella località. La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulate o receda da esse.

OPPURE

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'Appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 30.
5. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'Appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 15

(Obblighi generali dell'Appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)

1. L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia .

3. L'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- altre informazioni che l'Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 16

(Obblighi generali dell'Appaltatore in materia di privacy e protezione dei dati personali)

1. L'Appaltatore è designato Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto, così come contemplato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Art. 17

(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. L'Appaltatore, Responsabile del trattamento dei dati personali, si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione del contratto.

2. L'Appaltatore – a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. n. 196/2003 e dei provvedimenti generali ad esso correlati – nell'operare in conformità alla normativa dovrà adottare ogni tutela nei confronti dei propri operatori (incaricati dei trattamenti), compresa l'obbligatoria formazione, nonché degli utenti.

Art. 18

(Provvedimenti interdittivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale)

1. Qualora all'Amministrazione sia reso noto che l'Appaltatore è stato assoggettato a provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato da personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base all'art. 5, comma 1 della legge n. 123/2007, la stessa, effettuati i necessari riscontri, emana un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione.

2. L'Amministrazione può, in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 della legge n. 123/2007, adottare il provvedimento interdittivo di cui al precedente comma 1 con riferimento ad un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Art. 19

(Divieto di Subappalto)

1. Il servizio oggetto del presente appalto non può essere subappaltato.

Art. 20

(Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)

1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare, anche in collaborazione con i Servizi Sociali di ciascun Comune dell'Ambito, provvede con proprie risorse umane ed organizzative:

- a) alla programmazione del servizio su base temporale prolungata;
 - b) alla segnalazione dei casi riconducibili al servizio;
 - c) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
 - d) alla verifica degli interventi, anche in termini di corretta esecuzione;
 - e) agli eventuali rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche;
 - f) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti (eventuale cessazione, modifiche, ecc.);
 - g) all'espletamento delle attività di monitoraggio e valutazione del servizio.
2. L'Appaltatore potrà fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

Art. 21

(Direzione dell'esecuzione del contratto)

1. Le attività relative alle interazioni organizzative di cui al precedente art. 20 ed alla direzione dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Responsabile del procedimento o, eventualmente, da altro soggetto con competenza specifica, a tal fine individuato come Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. L'Amministrazione assume come riferimento per la disciplina della direzione dell'esecuzione del contratto il quadro normativo definito dall'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 22

(Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'Appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.
2. L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Art. 23

(Adeguamento/Revisione dei prezzi)

1. I prezzi oggetto del presente contratto non sono assoggettati ad adeguamento oppure a revisione.

Art. 24

(Condizioni di pagamento)

1. Il pagamento delle prestazioni rese è effettuato dall'Amministrazione mensilmente, senza ulteriore atto, su presentazione di regolare fattura contabile, vistata dal responsabile dell'Ufficio di piano, entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.

2. L'Appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.
3. L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate.
4. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.
5. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
6. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile.
7. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Appaltatore. A tal fine, salvo diversa successiva indicazione da parte dell'Amministrazione, unitamente alla fattura l'Appaltatore dovrà trasmettere il DURC.
8. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
9. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di San Severino Lucano - Servizi Socio Assistenziali - Via San Vincenzo 85030 - San Severino Lucano (pz).
10. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
 - 10.1.) estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'Appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
 - 10.2.) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - 10.3.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
 - 10.4) il Codice Identificativo Gara.
11. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
12. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 11, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.
13. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 25

(Cessione del contratto)

1. È vietata all'Appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di servizi pubblici, alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 26

(Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto)

1. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle

leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.

3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. L'Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto per il presente appalto, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso, quando all'Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

Art. 27

(Garanzie inerenti alla corretta esecuzione del contratto)

1. L'Appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.Lgs 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

9. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

10. In relazione all'attuazione dell'appalto è previsto lo svincolo progressivo e proporzionale della garanzia di esecuzione posta a tutela della corretta esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dei precedenti commi entro il limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Art. 28 (Responsabilità)

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'Appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 29 (Coperture assicurative)

1. È a carico dell'Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

2. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio oggetto dell'appalto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

3. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Art. 30 (Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto)

1. L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto con periodicità quadrimestrale. A tal proposito, l'Appaltatore si impegna a trasmettere una relazione bimestrale sul servizio svolto.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Responsabile del procedimento e/o da un suo incaricato.
5. L'Amministrazione assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dall'art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle norme del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/2010 che prevedono modalità di verifica semplificate della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.
7. L'Appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'Amministrazione.
8. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
9. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'Appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 31

(Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'Appaltatore, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle risorse umane impegnate nell'esecuzione del contratto)

1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:
 - a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
 - b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) ai sensi della normativa vigente.

Art. 32

(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno)

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'Appaltatore nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:
 - Inadempimento Penalità
 - Interruzione del servizio per situazioni non previste dal presente capitolato € 300,00 (trecento/00) per ciascun intervento non effettuato
 - Mancata effettuazione del servizio giornaliero € 300,00 (trecento/00) per ciascun intervento non effettuato
 - Ritardo nell'adempimento della prestazione € 150,00 (centocinquanta/00)

- Mancata sostituzione di un operatore richiesta dall'Amministrazione comunale € 1.500,00 (millecinquecento/00)
 - Prestazione di servizio resa da personale privo dei requisiti richiesti € 500,00 (cinquecento) per ciascun intervento
 - Comportamento scorretto verso gli utenti € 300,00 (trecento/00) per singolo evento
2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente art. 30;
 - b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto;
 - c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto.
3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.
5. Qualora episodi reiterati di ritardi nell'adempimento determinano un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
6. Sono, in ogni caso, fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 34.
7. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Ambito.
8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 33

(Vicende soggettive inerenti l'Appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento dell'Appaltatore)

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci

cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

5. Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

6. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 34

(Cause di risoluzione del contratto. Procedura per la risoluzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 5 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 32, comma 5;
- d) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal precedente art. 9, comma 2;
- e) inosservanza, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione dell'art. 31 del presente capitolato).

2. Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto non autorizzato.

3. Quando il Responsabile del procedimento accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

4. Il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

5. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

6. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del procedimento gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

7. Scaduto il termine assegnato, il Responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, oppure, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale.

8. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.

9. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

10. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 35

(Risoluzione per reati accertati)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato della fornitura o del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
2. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 36

(Recesso unilaterale dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - 4.1.) prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - 4.2.) spese sostenute dall'Appaltatore;
 - 4.3.) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 37

(Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Amministrazione. Recesso dell'Appaltatore)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 9, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di quindici giorni è facoltà dell'Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di quindici giorni senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'Appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura

non superiore al limite di cui all'art. 157, comma 1, lettera a) del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 157, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

6. La facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

7. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 5 del presente articolo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

Art. 38

(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti all'esecuzione del contratto)

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

2. La proposta di transazione può essere formulata:

- a) dall'Appaltatore, per essere presentata all'esame del Responsabile del procedimento;
- b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 39

(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva)

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 38 è devoluta alla competenza del Foro di Lagonero.

2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

3. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 40

(Stipulazione del contratto di appalto)

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro trenta (30) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di venti (20) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

Art. 41

(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Appaltatore, con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati;
- d) all'assolvimento dei diritti di segreteria.

2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 42
(Clausola di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 43
(Accettazione espressa di clausole contrattuali)

1. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile l'Appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 9, 10, 11, 14, 15, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 del presente capitolato.

=°=°=